Penale Sent. Sez. 3 Num. 18935 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: RAMACCI LUCA
Data Udienza: 15/03/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LICCARDI FRANCESCO nato il 15/08/1956 a QUARTO

avverso l'ordinanza del 17/06/2016 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
lette le conclusioni del PG D. CARDIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 17/6/2016 ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale il 23/5/2013 nell'ambito di un procedimento penale che vedeva **Francesco LICCARDI** indagato, unitamente ad altre persone, per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 260 d.lgs. 152\06, perché, quale amministratore unico della "EU.SA. Edilizia s.r.l.", unitamente ad altri ed al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente nel risparmio dei costi per la corretta gestione, smaltiva illecitamente ed in assenza dei prescritti formulari ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da cantieri edili (CER 170904), conferendoli presso una cava, sito autorizzato alla sola ricomposizione ambientale, previa predisposizione di certificati di analisi falsi (fatti accertati in Napoli e Giuliano dal gennaio 2014, con condotta perdurante).

Veniva inoltre indagato, per le medesime ipotesi di reato, in relazione allo smaltimento, presso una discarica, di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi, peraltro in assenza di formulari, provenienti da cantieri edili (CER 170904) e gestiti dalla "EU.SA. Edilizia s.r.l." con illecito profitto consistente nell'incasso di euro 10 a tonnellata ricevuti dalle società produttrici dei rifiuti e nel ricavo della vendita illecita dei rifiuti, con falsa denominazione "riciclato 40\70", alla discarica (in Napoli ed altri luoghi, accertato dal giugno 2014, con condotta perdurante).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce l'insussistenza del *fumus* dei reati indicati quali presupposto del sequestro, rappresentando che la società della quale egli è legale rappresentante sarebbe regolarmente autorizzata all'attività di trasporto conto terzi di rifiuti e di materiali edili e che il Tribunale avrebbe valorizzato la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

successiva sospensione del titolo abilitativo senza considerare che la stessa era stata disposta in relazione al coinvolgimento di una sola persona in una vicenda giudiziaria ancora in corso.

Aggiunge che gli esiti investigativi non avrebbero evidenziato il suo coinvolgimento in un'attività continuativa di gestione illecita di rifiuti, essendogli stati contestati soltanto due episodi, rispetto ai quali mancherebbero i presupposti per la configurabilità dei reati ipotizzati.

Aggiunge che il Tribunale, attraverso il richiamo *per relationem* ad altro provvedimento, avrebbe fatto riferimento a tre conversazioni telefoniche intercettate che non sarebbero comunque dimostrative di un suo coinvolgimento nella vicenda.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione del decreto di sequestro probatorio, facendo specifico riferimento al sequestro di una somma di denaro e di due fucili con cartucce e munizioni, lamentando che il Tribunale avrebbe utilizzato, per ritenere motivato il provvedimento, una mera formula di stile che non rende conto delle ragioni per le quali detti beni sarebbero cose pertinenti al reato o corpo del reato.

Rappresenta, inoltre, che le somme sequestrate sarebbero state ricevute a titolo di canone di locazione e che tanto il denaro che l'arma, essendo stati sequestrati nell'ambito di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero, non essendo corpo del reato o cose pertinenti al reato avrebbero richiesto un autonomo provvedimento di convalida.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Occorre ricordare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta sussistenza del reato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ipotizzato, considerando il «*fumus commissi delicti*» in relazione alla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro (v., ad es., Sez. 5, n. 24589 del 18/4/2011, Misseri, Rv. 250397; Sez. 3, n. 33873 del 7/4/2006, Moroni, Rv. 234782; Sez. 2, n. 44399 del 27/9/2004, Rosellini ed altro, Rv. 229899; Sez. 6, n. 12118 del 27/1/2004, Piscopo, Rv. 228227; Sez. 3, n. 19766 del 25/2/2003, Conventi, Rv. 224882; Sez. 1, n. 4496 del 25/6/1999, Visconti e altri, Rv. 214032) e la valutazione della legittimità del sequestro non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della *res* o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (così Sez. 3, n. 15177 del 24/3/2011, P.M. in proc. Rocchino, Rv. 250300. V. anche Sez. 3, n. 15254 del 10/3/2015, Previtero, Rv. 263053).

Si è poi ulteriormente specificato che il concetto di *fumus* di reato che caratterizza i presupposti per l'emanazione di sequestro probatorio deve esser valutato tenendo conto della disciplina fissata dagli artt.352-355 cod. proc. pen. e considerando che, versandosi in tema di "assicurazione delle fonti di prova", spesso si opera nella fase iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesimo livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro preventivo (così Sez. 3, n. 28151 del 20/3/2013, P.M. in proc. Chifor, Rv. 255458).

2. Nella fattispecie, i giudici del riesame hanno certamente fatto buon uso dei suddetti principi giurisprudenziali, procedendo, del tutto legittimamente, ad un richiamo *per relationem* dei contenuti di un precedente provvedimento ed all'ordinanza cautelare emessa nei confronti del medesimo ricorrente ed annullata solo per la ritenuta assenza di esigenze cautelari.

Aggiunge il Tribunale che il contenuto delle provvisorie incolpazioni aveva comunque trovato conferma nelle attività investigative di osservazione, pedinamento e controllo, nonché nei sopralluoghi e rilievi fotografici dello stato dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

luoghi, unitamente ad operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche tra diversi indagati, tra i quali figurano il ricorrente ed i suoi fratelli.

Viene inoltre dato atto, nel provvedimento impugnato, della avvenuta sospensione del titolo abilitativo rilasciato alla società del ricorrente.

A fronte di ciò, il ricorrente si limita a generiche affermazioni, peraltro articolate in modo tale da risolversi nella prospettazione di una lettura alternativa degli elementi indiziari non consentita in questa sede di legittimità.

3. Va comunque ricordato che i requisiti della condotta configurante il reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152\06 vanno individuati nel compimento di più operazioni e nell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l'attività descritta devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e".

Si è anche precisato (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348, non massimata sul punto) che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta (conf. Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, R.C., Giommi e altri, Rv. 251965).

Si tratta, come precisato già da questa Corte, di reato abituale, in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605).

L'apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta deve essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente, anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a «più operazioni» ed all'«allestimento di mezzi e attività continuative organizzate» finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti (Sez. 3 n. 47229 del 6/11/2012, De Prà non massimata).

Ulteriori requisiti sono l'attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti, che già risultano sanzionate penalmente e vengono agevolate dalle azioni propedeutiche di cui si è appena detto, nonché l'ingente quantitativo di rifiuti, che secondo quanto stabilito da questa Corte, non può essere individuato a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente e nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento (così, Sez. 3 n. 47229 del 6/11/2012, De Prà, cit.).

Quanto alla finalità di ingiusto profitto, pure richiesta dalla norma in esame per la configurabilità del delitto, si è invece precisato (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, cit.) che esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura, senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

4. Ciò posto, se si tiene conto dei principi appena richiamati e si prende in considerazione il contenuto delle contestazioni testualmente riportate nel provvedimento impugnato, risulta di tutta evidenza che, ai fini della valutazione del *fumus* dei reati, entro l'ambito particolarmente ristretto individuato dalla giurisprudenza precedentemente citata, va tenuto conto del complesso delle attività poste in essere e finalizzate all'illecita gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, che, nella fattispecie, vedono coinvolte più persone unitamente all'odierno ricorrente, sicché rilevano gli atti di indagine nei confronti di tutti i concorrenti nel reato i quali, con ruoli diversi ed azioni tra loro coordinate, hanno contribuito alla consumazione del reato.

Ne consegue che i generici riferimenti al numero degli episodi contestati o alle singole conversazioni intercettate, inammissibili per i motivi già detti, risultano del tutto inconsistenti a fronte di un quadro indiziario ben definito emergente dai plurimi atti di indagine opportunamente indicati dal Tribunale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Quanto al secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che risulta anch'esso manifestamente infondato.

Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la sintetica motivazione del Tribunale risulta giustificata dalla inconsistenza della censura, risultando dagli atti, accessibili a questa Corte in ragione della natura della questione proposta con il motivo di ricorso, che, quanto alle somme di denaro, nel decreto del Pubblico Ministero viene fatto riferimento ai profitti e guadagni derivanti dalla illecita gestione di rifiuti da parte della società del ricorrente, nonché alle finalità probatorie che giustificano la sottrazione dei beni all'indagato ai fini dell'accertamento delle illecite attività e dei rapporti tra i singoli soggetti coinvolti.

Per ciò che concerne, invece, le armi ed il munizionamento, risulta che gli stessi sono stati oggetto di autonomo provvedimento. Infatti, nel verbale di perquisizione e sequestro del 25/5/2016 viene dato atto del fatto che arma e munizioni sono state sequestrate con separato verbale, il quale, come pure osservato dal P.G., avrà avuto diversa sorte.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 15.3.2017

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott.. Silvio AMORESANO)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale